

N. 1069

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996**

---

Regime di trimestralizzazione dell'IVA degli autotrasportatori  
che esercitano più attività

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, ha concesso agli autotrasportatori di cose per conto di terzi di effettuare le liquidazioni e i versamenti IVA trimestralmente, indipendentemente dal volume di affari, senza esercizio di opzione e senza pagamento della maggiorazione a titolo di interesse dell'1,50 per cento.

L'applicabilità di tale regime alla sola attività di autotrasporto comporta notevoli problemi pratici quando gli autotrasportatori di cose per conto di terzi esercitano congiuntamente attività diverse, senza adottare una contabilità separata, anche solo ai fini IVA; in tal caso, infatti, sorgono complicazioni per eseguire registrazioni distinte, liquidazioni con periodicità diversa, importazioni di acquisti promiscui.

Il problema è maggiormente sentito quando l'attività diversa è marginale rispetto a quella dell'autotrasporto.

Per questo motivo, il presente disegno di legge è finalizzato ad estendere il regime speciale di trimestralizzazione (di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,) anche all'attività diversa, nell'ipotesi in cui il volume di affari di quest'ultima sia marginale rispetto a quello dell'attività di autotrasporto.

In tal modo verrebbe realizzata una maggiore snellezza e trasparenza della contabilità dell'«impresa» che esercita attività promiscua, garantendo quella semplificazione verso cui ormai da tempo l'Amministrazione finanziaria si sta avviando.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Agli autotrasportatori che esercitino altre attività non soggette obbligatoriamente alla disciplina di cui all'articolo 36, si applica quanto previsto dal quarto comma del presente articolo sul volume di affari complessivamente realizzato, a condizione che l'attività di autotrasportatore risulti prevalente.

L'attività di autotrasportatore si intende prevalente se il volume di affari dell'anno precedente da essa realizzato, o che si presume realizzabile nell'anno di inizio della stessa, sia pari o superiore ai due terzi del volume d'affari complessivo».

